



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

**ACISPORT**

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

Preso atto della sentenza n. 14/23 resa dalla Corte Sportiva d'Appello, che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal licenziato Giuseppe D'Angelo, lic. conc./cond. n. 209041, avverso la decisione n. 9 del Collegio dei Commissari Sportivi in funzione nella manifestazione Alpe del Nevegal del 6.8.2023, che lo ha escluso da Gara 1 e Gara 2 per violazione dell'art. 6.1 del Regolamento Tecnico TCR 2023, avendo i commissari di gara riscontrato l'irregolarità della vettura per la mancanza del sigillo di accoppiamento coppa/monoblocco;

Vista, la richiesta della Procura Federale di infliggere la prevista sanzione della sospensione del passaporto tecnico della vettura con cui il D'Angelo aveva partecipato alla suindicata manifestazione;

Considerato, che per casi analoghi accaduti nella stessa manifestazione la Corte Sportiva d'Appello ha già riconosciuto la violazione del citato articolo applicando la sanzione minima di 12 settimane;

Considerata, l'opportunità di non discostarsi dalla valutazione della Corte, anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento;

Visti, gli artt. 22 RGS, 127 e 128 RSN;

APPLICA

Al licenziato Giuseppe D'Angelo la sospensione del passaporto tecnico n. 11595 per 12 settimane, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti ex art. 22 RGS.

Il Segretario

Dott. Francesco Pantano

IL GIUDICE SPORTIVO

**ROBERTO  
MARIA  
BUCCHI**  
05.01.2024  
12:40:10  
GMT+01:00

